




CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 1961 del 24-02-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/dt

Roma,

Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
Bergamo  
Rotonda dei Mille, 1  
24122 BERGAMO

Invio a mezzo e-mail

Oggetto: PO 76 – 2009\_Procedimento disciplinare\_Patteggiamento

Con riferimento al quesito formulato in data 5 febbraio 2009 in merito alla natura della sentenza di patteggiamento ed al suo rapporto con il procedimento disciplinare, si osserva quanto segue.

L'articolo 445, comma 1-bis, ultima parte, del codice di procedura penale in tema di "Effetti di applicazione della pena su richiesta" sancisce che "Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna".

In merito alla norma in questione, la giurisprudenza ha avuto negli anni un atteggiamento contraddittorio oscillando - salvo casi sporadici in cui si è parlato addirittura di un *tertium genus* - fra la tesi della "quasi-identificazione" con una condanna penale<sup>1</sup> e la tesi contraria che evidenzia la disparità fra le due tipologie di decisioni, tant'è che l'art. 445 c.p.p. citato la equiparerebbe (e non l'identificherebbe) alla sentenza di condanna<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> In questo senso, v. ad es.: Corte Cost., sent. 13 maggio 1996 n. 115, ove - sulla scia della precedente sent. 2 luglio 1990 n. 313 - si è statuito che una "condanna sui generis ... in un certo modo presuppone pur sempre la responsabilità"; nonché, per gli orientamenti del giudice di legittimità, Cass. pen., Sez. I, sent. 3 aprile 1991, imp. Bozzoli (in *Giur. It.*, 1991, II, 315) il cui indirizzo, in un primo momento, era stato avallato pure dalle Sezioni Unite penali osservandosi che la sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. contiene un accertamento implicito della responsabilità dell'imputato e che la mancanza degli effetti di una pronuncia di condanna è limitata ai soli casi specificati dalla legge (sent. 27 marzo 1992, imp. Di Benedetto).

<sup>2</sup> In tal senso cfr.: Corte Cost., sent. 6 giugno 1991 n. 251, ord. 11 dicembre 1997 n. 339 e ord. 5 febbraio 1999 n. 25, in base alla quale la sentenza "patteggiata" non equivale propriamente ad una condanna, difettando l'accertamento della responsabilità penale; nonché, per quanto riguarda la giurisprudenza di

Il secondo orientamento è quello che per anni è prevalso pur non essendo aderente al canone di interpretazione letterale della norma.

Di recente, invece, le Sezioni Unite della Cassazione penale (sentenza 29 novembre 2005, n. 17781, in *Riv. Pen.*, 2007, 1, 84), nel pronunciarsi sulla idoneità della sentenza di patteggiamento a determinare la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, si sono espresse - seppure con cautela - sulla natura della sentenza di patteggiamento sostenendo la **equiparazione tra sentenza di patteggiamento e di condanna** (sancito dall'art. 445, comma 1-bis, ultima parte). Ciò a seguito delle modifiche apportate all'istituto prima dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, poi dalla legge 27 marzo 2001, n. 57 ed infine dalla legge 11 giugno 2003, n. 134 che, a detta delle Sezioni Unite, hanno avuto tutte l'univoco risultato di avvicinare il regime della sentenza irrogatrice della pena "patteggiata" a quello della sentenza di condanna.

Quanto, poi, ai rapporti tra sentenza di patteggiamento e procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione (tranne nel caso in cui sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso). Ne deriva che il **professionista nei cui confronti sia stato aperto un procedimento penale conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. dovrà essere sottoposto a procedimento disciplinare.**

Ciò posto, bisogna sottolineare come in base agli articoli 653 e 445 c.p.p., come modificati dalla legge 27 marzo 2001 n. 97 (*"Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"*) **la sentenza di patteggiamento ha "efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso"**<sup>3</sup>.

L'articolo 1 della legge 97/2001 ha, infatti, modificato l'art. 653 c.p.p., aggiungendovi un comma ulteriore, in virtù del quale ora non solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, ma anche quella di condanna ha efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari per quanto attiene ai profili sopra evidenziati. L'art. 2 della medesima legge, inoltre, ha contestualmente riformato l'art. 445 co. 1 c.p.p., per stabilire - con un rinvio al "nuovo" art. 653 c.p.p. - che pure la sentenza penale di condanna "patteggiata" faccia stato nei giudizi disciplinari.

---

legittimità, Cass. pen., Sez. V, sent. 6 febbraio 1991, imp. Santoiemma (in *Cass. Pen.*, 1992, 1291) il cui orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite penali (sent. 8 maggio 1996, imp. De Leo e sent. 26 febbraio 1997, imp. Bahrouni) in base all'assunto secondo cui, se la sentenza ex art. 444 c.p.p. "è assimilabile ad una sentenza di condanna solo sotto l'astratto profilo del provvedimento giurisdizionale con il quale si dispone l'applicazione della pena nei confronti di un soggetto per un determinato reato, da quella (però) si dissocia per la mancanza di un essenziale componente, l'accertamento giudiziale della responsabilità penale, formalmente estrinsecabile in una espressa dichiarazione di colpevolezza".

<sup>3</sup> Come ha chiarito la Corte di Cassazione, la legge 27 marzo 2001, n. 97 pur avendo un titolo riferito espressamente ai "dipendenti delle pubbliche amministrazioni" si applica in realtà anche ai procedimenti disciplinari instaurati nei confronti dei professionisti in quanto essa ha modificato gli artt. 653 e 445 c.p.p., che dettano in generale la disciplina degli effetti del giudicato penale sul giudizio disciplinare, disciplina applicabile sia ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni sia ai professionisti (in questo senso cfr. anche Cons. Nazionale Forense, sent. n. 100 del 16 luglio 2007).

Stabilito che la sentenza di patteggiamento, al pari delle altre sentenze di condanna, è vincolante in sede disciplinare quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, resta **libera ed autonoma la valutazione dell'Ordine sulla sanzionabilità del fatto in sede disciplinare**. Al Consiglio, dunque, spetterà il giudizio finale sul fatto oggettivamente costituente reato, onde decidere autonomamente dopo aver ponderato la qualità e gravità dei fatti ascritti.<sup>4</sup>

Si ricorda, infine, che il vincolo del giudicato penale quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso vale per le condanne emesse dopo l'entrata in vigore della legge 97/2001. Con sentenza 25 luglio 2002 n. 394, infatti, la Corte costituzionale, accogliendo una questione di legittimità sollevata per contrasto con i principi di ragionevolezza e di affidamento ai sensi dell'art. 3 co. 1 Cost., ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 co. 1 legge cit., *"nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e 2 della stessa legge si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore"*.

Per le condanne emesse a seguito di patteggiamento prima dell'entrata in vigore della legge n. 97/2001 continuerà, dunque ad applicarsi il regime circa il loro mancato valore di "cosa giudicata".

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE  
Francesca Maione



---

<sup>4</sup> Decisione CNDC n. 3 del 26 febbraio 2003, decisione CNR n. 5 del 13 giugno 2007 e n. 15 del 12 febbraio 1998.